

Bruxelles, 14 gennaio 2019
(OR. en)

15671/1/18
REV 1

PUBLIC 106
INF 253

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - LUGLIO E
 AGOSTO 2018

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel luglio e nell'agosto 2018^{2 3}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL LUGLIO E NELL'AGOSTO 2018

Procedura scritta conclusa il 5 luglio 2018

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2018/964 del Consiglio, del 5 luglio 2018, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 172 del 9.7.2018, pagg. 3-3	10515/18

Procedure scritte concluse il 6 luglio 2018

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati 2 e 3 dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia	10326/18

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca ritiene che la caccia e la cattura di uccelli e il prelievo di uova delle popolazioni di marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), pulcinella di mare (*Fratercula arctica*) e gazza marina (*Alca torda*) nelle Isole Fær Øer debbano rimanere legali e non essere soggetti alla disciplina dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, poiché la Danimarca è favorevole al fatto che le Isole Fær Øer adottino le decisioni pertinenti in materia di gestione degli uccelli a livello interno sulla base degli interessi e delle tradizioni locali. Le Isole Fær Øer effettuano monitoraggi e adottano iniziative per garantire una gestione sostenibile delle popolazioni locali di uccelli.

Di conseguenza, la Danimarca non appoggia la proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di emendamento dell'allegato 2 dell'accordo volta ad aggiungere il marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*). La Danimarca non appoggia inoltre il trasferimento di tutte le popolazioni di pulcinella di mare (*Fratercula arctica*) nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 3 dell'accordo né il trasferimento di tutte le popolazioni di gazza marina (*Alca torda*) nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 3 dell'accordo.

La posizione della Danimarca nelle relazioni internazionali è caratterizzata dal fatto che la Danimarca, oltre alla sua appartenenza all'UE, ha un ruolo indipendente come Stato responsabile per le Isole Faer Øer e la Groenlandia, che non sono membri dell'UE e pertanto non sono vincolate dal diritto dell'UE.

Se la proposta dell'UE sarà messa ai voti nel quadro dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, la Danimarca non intende sostenerla. La Danimarca chiarirà che essa agisce a nome delle Isole Faer Øer e non in quanto Stato membro dell'UE.

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria sostiene la proposta di decisione del Consiglio che figura nel documento 10326/18 e ne può approvare l'adozione.

Le specie *Phalacrocorax aristotelis* e *Calidris ferruginea* sono oggetto di protezione conformemente alla legge nazionale sulla biodiversità e pertanto nelle zone di sosta e riproduzione è vietata ogni forma di cattura, uccisione, caccia, disturbo e distruzione. Sono ammesse eccezioni in determinati casi prescritti dalla legislazione nazionale.

La Bulgaria ritiene che anche le specie della pulcinella di mare (*Fratercula arctica*) e della gazza marina (*Alca torda*) debbano essere oggetto di protezione internazionale nell'ambito dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia e ne sostiene pertanto l'inserimento in elenco.

Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018 GU L 172 del 9.7.2018, pagg. 4-6		10289/18	
Decisione (UE) 2018/966 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico GU L 174 del 10.7.2018, pagg. 1-1		7963/18	
3631ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 13 luglio 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Riforma dell'Atto elettorale Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 GU L 178 del 16.7.2018, pagg. 1-3	9425/18	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: BE, UK
Dichiarazione del Portogallo Il Portogallo dichiara che il suo voto favorevole presuppone che la soglia stabilita dall'articolo 3 non debba applicarsi al Portogallo poiché, in base all'attuale ripartizione dei seggi, esso dispone di meno di 35 seggi al Parlamento europeo. Tuttavia, in caso di modifica della ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, la Costituzione della Repubblica portoghese non consentirebbe l'applicazione di una soglia, come quella prevista dall'articolo 3, che limiterebbe la conversione di voti in seggi attraverso una percentuale minima.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2018, che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati</i>	9454/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Belgio GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 1-6	9428/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Bulgaria GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 7-11	9429/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Repubblica ceca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Repubblica ceca GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 12-15	9432/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Danimarca GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 16-18	9433/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Germania GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 19-23	9437/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Estonia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 24-26	9434/19

Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Irlanda GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 27-32	9439/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Spagna GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 33-38	9451/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Francia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 39-43	9436/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Croazia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 44-47	9430/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 48-54	9440/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 di Cipro GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 55-59	9431/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Lettonia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 60-63	9441/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Lituania GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 64-67	9442/18

Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Lussemburgo GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 68-71	9443/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 dell'Ungheria GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 72-75	9438/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 di Malta GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 76-79	9444/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dei Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dei Paesi Bassi GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 80-83	9445/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Austria GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 84-87	9427/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Polonia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 88-91	9446/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Portogallo GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 92-97	9447/18

Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Romania GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 98-102	9448/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Slovenia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 103-106	9450/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Slovacchia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 107-111	9449/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Finlandia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 112-115	9435/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 della Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Svezia GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 116-118	9452/18
Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 del Regno Unito GU C 320 del 10.9.2018, pagg. 119-121	9453/18

Dichiarazione della Croazia

La Croazia accetta pienamente le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Croazia (COM(2018) 410 final), che corrispondono alle politiche del governo croato.

La Croazia non è in grado di accettare raccomandazioni che non corrispondono alle politiche dichiarate dal governo croato, in particolare quella di "introdurre un'imposta ricorrente sui beni immobili".

Il fatto che il governo croato non abbia più intenzione di introdurre un'imposta sui beni immobili è già stato chiarito nel settembre 2017 quando, mediante modifiche alla legge sulle imposte locali, è stata abolita l'introduzione di tale imposta. Di conseguenza, tale misura non figurava nel programma nazionale di riforma 2018 della Croazia presentato alla Commissione un mese prima dell'adozione del documento COM(2018) 410 final.

Ciononostante, la Croazia è consapevole della scarsa capacità di bilancio delle sue autonomie locali e sta adottando misure per rafforzarla. A titolo di esempio, la nuova legge sul finanziamento delle autonomie regionali e locali, in vigore da gennaio 2018, introduce un modello di perequazione fiscale di qualità più elevata, nonché un modello più equo e trasparente di redistribuzione delle entrate tra le autonomie locali. Di conseguenza, l'intero gettito proveniente dall'imposta sul reddito è stato trasferito alle autonomie locali e regionali. Inoltre, il governo croato è continuamente impegnato in attività volte all'aggiornamento dei registri fondiari, che determinano un incremento delle entrate derivanti dalle imposte esistenti, che costituiscono anche le entrate delle autonomie locali e regionali.

Dal momento che le raccomandazioni del Consiglio sono incentrate esclusivamente sui programmi nazionali di riforma e sui programmi di convergenza degli Stati membri – documenti che contengono misure di competenza degli Stati membri, come ripetutamente confermato in diverse sedi dagli Stati membri e dalla Commissione – la Croazia è fermamente convinta che occorra continuare a seguire tale norma e prassi. Le misure la cui adozione è lasciata alla discrezione degli Stati membri e che questi ultimi hanno espressamente scelto di non adottare non dovrebbero essere oggetto delle raccomandazioni del Consiglio.

Le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero fornire agli Stati membri orientamenti per le riforme nazionali e non imporre soluzioni specifiche.

Ciò premesso, pur accettando le raccomandazioni formulate nel documento COM(2018) 410 final che sono in linea con le politiche dichiarate dal governo croato, la Croazia non può accettare le raccomandazioni che sono in contrasto con tali politiche.

<i>Regolamento EPPO: funzionamento del comitato di selezione - Decisione</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") GU L 282 del 12.11.2018, pagg. 8-12	10413/18
<i>Accordo sullo status con l'Albania</i> <i>Decisione relativa alla firma dell'accordo sullo status con l'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia EBCG/Frontex in Albania</i> Decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania GU L 185 del 23.7.2018, pagg. 6-8	10285/18
<i>Missione EUCAP Sahel Niger - Proroga a costo zero – Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/997 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) GU L 178 del 16.7.2018, pagg. 7-8	9668/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo quadro tra UE e Repubblica di Corea - Adesione della Croazia</i> Decisione (UE) 2018/1041 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 188 del 25.7.2018, pagg. 1-2	7817/16

<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo UE-Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994</i> Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea GU L 185 del 23.7.2018, pagg. 1-2		10670/17	
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo UE-Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994</i> Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea GU L 185 del 23.7.2018, pagg. 3-5		10672/17	
3632^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 16 luglio 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole</i> Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 200 del 7.8.2018, pagg. 1-29	26/1/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DK, DE, NL

<i>Regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP)</i> Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione GU L 200 del 7.8.2018, pagg. 30-43	28/1/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune sul finanziamento del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sarà coperto, nel periodo 2019-2020, come segue: – 200 milioni di EUR provenienti dal margine non assegnato; – 116,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del MCE; – 3,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di EGNOS; – 104,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Galileo; – 12 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Copernicus; – 63,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di ITER.			
Dichiarazione della Commissione con il sostegno del Parlamento europeo relativa all'attuazione del programma Per attuare in modo efficiente il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e garantire la piena coerenza con altre iniziative dell'Unione, la Commissione intende attuare il programma in regime di gestione diretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.			
Dichiarazione della Commissione relativa alla predisposizione e all'adozione del programma di lavoro dell'EDIDP A norma dell'articolo 188 del regolamento (CE) n. 1268/2012, la Commissione è responsabile della predisposizione del programma di lavoro. In tale contesto la Commissione osserva il carattere non esaustivo dell'elenco delle priorità indicate nel regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa; non ritiene pertanto che questo caso debba costituire un precedente per quanto riguarda i margini delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.			

Dichiarazione della Commissione relativa alla selezione di esperti per la valutazione delle proposte nell'ambito del programma, nel contesto della procedura di aggiudicazione

La Commissione farà in modo che gli esperti selezionati nella banca dati di esperti indipendenti di cui all'articolo 15 dispongano delle competenze, esperienza e conoscenze necessarie ai fini del corretto svolgimento dei loro compiti. La Commissione può avvalersi di qualunque fonte pertinente, comprese le informazioni in tal senso eventualmente a disposizione degli Stati membri, nel pieno rispetto del regolamento finanziario.

La Commissione farà in modo che si tenga quanto più possibile conto delle osservazioni degli Stati membri in merito alle credenziali degli esperti nella banca dati di esperti indipendenti.

<i>Proposta omnibus (regole finanziarie)</i> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012	13/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
---	-------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione comune sulla procedura di discarico e la data di adozione dei conti definitivi dell'UE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fisseranno un calendario realistico per la procedura di discarico.

In tale contesto, la Commissione conferma che si adopererà per adottare i conti annuali consolidati dell'UE per l'esercizio 2017 entro il 30 giugno 2018, a condizione che la Corte dei conti europea trasmetta tutte le conclusioni in merito all'affidabilità di tali conti dell'UE e di tutti i conti consolidati delle entità entro il 15 maggio 2018 e il proprio progetto di relazione annuale entro il 15 giugno 2018.

La Commissione conferma inoltre che si impegnerà per fornire le risposte alla relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio 2017 entro il 15 agosto 2018, a condizione che quest'ultima le trasmetta il suo progetto di osservazioni entro il 1° giugno 2018.

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione relativa all'articolo 38 Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

La Commissione sosterrà mediante reti con gli Stati membri lo scambio di buone prassi riguardo alla pubblicazione di informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. La Commissione prenderà in debita considerazione gli insegnamenti tratti in vista dell'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Dichiarazione della Commissione sul QFP (insieme unico di norme)

La Commissione sottolinea l'importanza di compiere progressi nel quadro finanziario pluriennale post-2020 verso un insieme unico di norme che disciplinino lo stesso tipo di operazioni indipendentemente dal modo in cui vengono attuate.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 234, paragrafo 1, riguardante l'istituzione di fondi fiduciari tematici

Malgrado le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel corso dei negoziati, l'articolo 234, paragrafo 1, del regolamento finanziario prevede che qualsiasi decisione di istituire un fondo fiduciario dell'Unione per azioni tematiche sia soggetta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ritiene che una tale decisione rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 317 del TFUE dal momento che riguarda l'esecuzione del bilancio. Il controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione non è previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011¹ e sarebbe in contrasto sia con l'articolo 291 del TFUE sia con il presente regolamento. La Commissione si riserva pertanto l'esercizio dei suoi diritti.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 247 *Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità*

La Commissione si adopererà per fornire la previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni nell'ambito della procedura di bilancio, unitamente alla lettera rettificativa del progetto di bilancio.

Dichiarazione relativa all'articolo 266 *Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari*

La Commissione e il SEAE informeranno il Parlamento europeo e il Consiglio, nel quadro del documento di lavoro di cui all'articolo 266, di qualsiasi vendita o acquisto di edifici, compresi quelli al di sotto della soglia fissata in tale articolo.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Dichiarazione della Commissione sulle future revisioni del regolamento finanziario (valutazione d'impatto)

La Commissione sottolinea che il regolamento finanziario stabilisce le regole generali e gli strumenti per l'esecuzione dei programmi di spesa. Le revisioni della legislazione non hanno pertanto alcun impatto economico, ambientale o sociale diretto che possa essere utilmente analizzato in una valutazione d'impatto. Le valutazioni d'impatto presentano un valore aggiunto quando sono fatte scelte strategiche su specifici programmi di spesa, che devono rispettare il quadro normativo del regolamento finanziario. La Commissione conferma che nell'elaborazione di tali programmi saranno realizzate le valutazioni d'impatto richieste.

La Commissione proseguirà inoltre la pratica di procedere a consultazioni mirate e a consultazioni pubbliche di tutti i portatori di interessi e del grande pubblico. Oltre ai risultati di queste consultazioni, nelle relazioni delle future revisioni la Commissione indicherà inoltre in che modo ha tenuto conto delle pertinenti valutazioni delle disposizioni di esecuzione dei programmi o degli strumenti previsti nel regolamento finanziario che essa propone di modificare.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 272, paragrafo 8

La Commissione ritiene che, quando un gruppo di azione locale svolge i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), del regolamento n. 1303/2013, come modificato dal presente regolamento, non è necessario che tale gruppo di azione locale sia designato come organismo intermedio. In questi casi la verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione resta tuttavia compito dell'autorità di gestione, tranne qualora tale compito sia formalmente delegato al gruppo di azione locale. In tal caso il gruppo di azione locale deve essere designato come organismo intermedio e deve svolgere tale compito sotto la responsabilità finale dell'autorità di gestione in linea con l'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013 quando si tratta dei fondi e del FEAMP, o in linea con l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013 quando si tratta del FEASR.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 272, paragrafo 14, lettera a)

La Commissione conferma che le norme in materia di gestione e controllo, previste all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1303/2013 e applicabili al momento della firma degli accordi di finanziamento, continuano ad applicarsi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 39 del regolamento n. 1303/2013 che sono stati istituiti mediante un accordo di finanziamento firmato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Questa deroga è già iscritta nel quadro giuridico mediante l'articolo 40, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1303/2013 e copre l'intero ciclo di vita di tali strumenti, comprese eventuali modifiche dell'accordo di finanziamento iniziale, che possono prevedere contributi aggiuntivi.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 272, paragrafo 16, lettera a)

La Commissione si rammarica della modifica dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013 in quanto essa comporterà un aumento degli importi del bilancio UE versati in conti di garanzia. Qualsiasi spesa ammissibile non utilizzata nel periodo di programmazione e il cui importo sia versato in un conto di garanzia costituisce un'importante eccezione alle norme della politica di coesione in quanto è in contrasto con il principio fondamentale che il sostegno a titolo della politica di coesione dovrebbe essere eseguito e contabilizzato al momento della chiusura dei programmi. Ciò comporta inoltre problemi a livello di attuazione pratica, soprattutto per quanto riguarda la rendicontazione e l'audit in relazione agli importi versati nei conti di garanzia.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 272, paragrafo 26, lettere a) ed e)

La Commissione ribadisce che, indipendentemente dalle modifiche legislative delle disposizioni applicabili alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, il principio di sana gestione finanziaria, quale previsto all'articolo 33 del presente regolamento, richiede alle autorità di gestione di adottare le opportune disposizioni per evitare finanziamenti eccessivi a favore di tali operazioni, anche nel caso in cui queste ultime siano oggetto di aiuti di Stato o generino risparmi sui costi operativi. Ciò dovrebbe valere soprattutto per le operazioni con un costo totale ammissibile superiore a 1 000 000 EUR, nel caso in cui il beneficiario non sia una PMI.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 273

Le norme relative agli aiuti di Stato "de minimis" sono definite in regolamenti adottati dalla Commissione sulla base dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE in virtù dei poteri ad essa conferiti dal Consiglio ai sensi dell'articolo 109 del TFUE (mediante il regolamento 2015/1588 del Consiglio).

Le misure che non superano il massimale fissato nei regolamenti "de minimis" (nella maggior parte dei casi 200 000 EUR per impresa su un periodo di tre anni) sono considerate come prive di effetti sugli scambi tra Stati membri. Possono quindi essere applicate senza essere interessate dal divieto relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

La norma "de minimis" mira a trovare il giusto equilibrio tra semplificazione e l'obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in cui gli Stati membri dispongono di capacità finanziarie diverse per sovvenzionare le proprie economie. L'importo degli aiuti "de minimis" è stato fissato a un livello al di sotto del quale si può presumere con sicurezza che gli aiuti non producano alcun effetto sugli scambi tra Stati membri.

Attualmente la Commissione non sta valutando la possibilità di modificare le norme "de minimis" per far fronte a circostanze economiche di eccezionale gravità. Desidera tuttavia ricordare che in passato ha introdotto misure eccezionali per far sì che gli aiuti di Stato potessero porre rimedio a gravi perturbazioni nell'economia degli Stati membri. Per esempio, in risposta agli effetti della crisi finanziaria sull'economia reale, la Commissione ha adottato il cosiddetto "quadro temporaneo", che è stato applicato dal dicembre 2009 fino al dicembre 2011 e che ha autorizzato, tra l'altro, aiuti fino a 500 000 EUR per impresa. La Commissione si riserva la possibilità di adottare tali misure, se necessario, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione</i> Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione GU L 224 del 5.9.2018, pagg. 4-9	10464/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo Interbus concernente l'eventuale adesione del Regno del Marocco</i> Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 222 del 3.9.2018, pagg. 1-2	9562/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nel comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus (2018)</i> Decisione (UE) 2018/1034 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 185 del 23.7.2018, pagg. 16-26	9565/1/18 REV 1

<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo Interbus riguardante i servizi regolari</i> Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 214 del 23.8.2018, pagg. 3-4	9561/18
<i>Decisione del Consiglio relativa all'adozione del regolamento interno del comitato direttivo regionale</i> Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del regolamento interno di tale comitato	10158/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Svezia, protezione dei dati</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	11174/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Ungheria, rimpatri</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	11182/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Italia, frontiera esterna</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'Italia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (Aeroporto di Milano Bergamo)	11183/18

<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Polonia, frontiera esterna</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Polonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto Chopin di Varsavia)	11184/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Croazia, SIS</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione intesa a correggere le carenze riscontrate nella valutazione della Croazia allo scopo di soddisfare le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	11185/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Portogallo, SIS</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	11187/18
<i>Decisioni Prüm: conclusioni sullo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Croazia</i> Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione della Croazia riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici	11225/18
<i>Decisioni Prüm: conclusioni sullo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Irlanda</i> Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Irlanda riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici	11226/18
<i>Decisioni Prüm: conclusioni sullo scambio automatizzato di dati sul DNA in Irlanda</i> Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Irlanda riguardo allo scambio automatizzato di dati sul DNA	11228/18

<i>Decisioni Prüm: conclusioni sull'attuazione delle "decisioni Prüm" a dieci anni dall'adozione</i> Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle "DECISIONI PRÜM" a dieci anni dall'adozione	11227/18
<i>Decisioni Prüm: decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Croazia</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1035 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA GU L 185 del 23.7.2018, pagg. 27-28	6986/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di comitato misto CETA - Regolamento interno</i> Decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati GU L 190 del 27.7.2018, pagg. 13-19	9375/18
Dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri riguardo alle decisioni del comitato misto CETA Il Consiglio e gli Stati membri ricordano che qualora una decisione del comitato misto CETA rientri nella competenza degli Stati membri la posizione che deve essere adottata dall'Unione e dagli Stati membri in seno al comitato misto CETA è definita di comune accordo.	
3633^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 16 luglio 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Conclusioni del Consiglio sulla CPI in occasione del 20° anniversario dello Statuto di Roma</i> Conclusioni del Consiglio sulla Corte penale internazionale in occasione del 20° anniversario dell'adozione dello Statuto di Roma	11240/18

<i>Al Qaeda - Misure restrittive: decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati GU L 178I del 16.7.2018, pagg. 3-4	10489/18
<i>Al Qaeda - Misure restrittive: decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati GU L 178I del 16.7.2018, pagg. 1-2	10492/18
<i>Maldives - Misure restrittive - Decisione e regolamento</i> Decisione (PESC) 2018/1006 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive GU L 180 del 17.7.2018, pagg. 24-28	10253/18
<i>Maldives - Misure restrittive - Decisione e regolamento</i> Regolamento (UE) 2018/1001 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive GU L 180 del 17.7.2018, pagg. 1-9	10267/18
<i>Uzbekistan: direttive di negoziato di un accordo globale con la Repubblica dell'Uzbekistan</i> Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra	10336/18

<i>Decisione del Consiglio sulla firma dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e Singapore</i> Decisione (UE) 2018/1047 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra GU L 189 del 26.7.2018, pagg. 2-2	7322/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma della modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo con il Marocco</i> Decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra GU L 310 del 6.12.2018, pagg. 1-3	10591/18

Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia, della Germania e dell'Irlanda

La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda mettono in rilievo l'importanza di un partenariato politico ed economico forte tra l'Unione europea e il Regno del Marocco.

La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda sottolineano l'importanza di rispettare il diritto dell'UE, del quale il diritto internazionale può essere considerato parte integrante, quando si negoziano accordi bilaterali. Abbiamo preso in attenta considerazione il "Contributo del Servizio giuridico del Consiglio sul progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra – coerenza con la Corte".

La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda sottolineano costantemente che un accordo deve essere coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P.

Riteniamo che il contenuto e la forma del suddetto contributo dimostrino che per il Servizio giuridico del Consiglio la sottoscrizione dell'accordo presentato è pienamente coerente con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P e non pregiudica lo status del Sahara occidentale. La Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda continuano a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per conseguire una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile per il Sahara occidentale.

Alla luce di quanto precede, la Danimarca, la Finlandia, la Germania e l'Irlanda appoggiano l'adozione della decisione del Consiglio relativa alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia prende atto, con riluttanza, della proposta di adottare le decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4. Quando ha votato per autorizzare l'avvio dei negoziati sull'adeguamento dei protocolli dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, la Svezia ha chiarito nella sua dichiarazione nazionale che alla base del suo voto vi era il presupposto che un futuro accordo avrebbe rispettato appieno il diritto internazionale, compresa la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-104/16 P. La certezza del diritto è nell'interesse di tutti. Detta sentenza afferma che un accordo con il Marocco applicabile al territorio del Sahara occidentale deve avere il consenso della popolo del Sahara occidentale. Di conseguenza, la Svezia ha chiarito nella dichiarazione nazionale che per "il popolo in questione" si intende "il popolo del Sahara occidentale", in linea con la sentenza.

La Svezia ringrazia le istituzioni dell'UE per l'importante lavoro svolto nel corso dei negoziati e nel condurre il processo di consultazione. La Svezia ha preso atto del contributo del Servizio giuridico del Consiglio (WK 10738/18), in cui si conclude che "erano state adottate tutte le misure ragionevoli e praticabili per accertare il consenso del popolo del Sahara occidentale." La Svezia ribadisce che è fondamentale che il popolo del Sahara occidentale dia il consenso all'accordo e ha riscontrato ambiguità nel processo di consultazione riguardo alla possibilità di definire le entità consultate come "popolo del Sahara occidentale". In considerazione dei rifiuti opposti al processo di consultazione e/o al progetto di accordo, e in particolare delle obiezioni sollevate dal Front Polisario, il rappresentante ufficiale del popolo del Sahara occidentale nel processo delle Nazioni Unite, la Svezia non ritiene che l'esito del processo di consultazione possa essere considerato rappresentativo del consenso libero e informato del popolo del Sahara occidentale.

Procedure scritte concluse il 17 luglio 2018

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 181 del 18.7.2018, pagg. 86-87	11045/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 181 del 18.7.2018, pagg. 1-2	11047/18

Procedura scritta conclusa il 20 luglio 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra GU L 203 del 10.8.2018, pagg. 1-1	10209/1/12 REV 1
Procedure scritte concluse il 26 luglio 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 1-2	10854/18
Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 3-20	10856/18
Regolamento (UE) 2018/1095 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) GU L 197 del 3.8.2018, pagg. 1-2	10857/18
Regolamento (UE) 2018/1070 del Consiglio, del 26 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 21-22	11081/18

Procedura scritta conclusa il 30 luglio 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 144-146	10744/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 23-26	10746/18